



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare**  
Settore Welfare Pubblico e Privato

Roma, 05/06/2020

Prot. 0003829

**Oggetto:** L. n. 27/2020 e D.L. n. 34/2020 - Indicazioni ulteriori su sospensione contributi

Con la conversione in legge del Decreto Cura Italia (L. n. 27/2020) e con l'emanazione del Decreto-Legge Rilancio (D.L. n. 34/2020) sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni, introdotte dal D.L. n. 9/2020, D.L. n. 18/2020 e dal D.L. n. 23/2020, relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi.

Con riferimento a queste ultime, con circolare n. 64 del 28.05.2020, l'Inps ha fornito ulteriori indicazioni, integrando le circolari n. 37/2020, n. 52/2020 e n. 59/2020.

| <b>Riferimenti normativi</b>   | <b>Circolari - Messaggi Inps</b>  |
|--|---|
| D.L. n. 9/2020, art. 5 e 8   | Circolare Inps n. 37 del 12.03.2020<br>Circolare n. 52 del 9.04.2020<br>Circolare n. 59 del 16.05.2020                                |
| D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020)_ artt. 61, 62, 78,<br>c. 2-quinquiesdecies | Circolare n. 52 del 9.04.2020<br>Circolare n. 59 del 16.05.2020<br>Messaggio n. 2162 del 25.05.2020<br>Circolare n. 64 del 28.05.2020 |
| D.L. n. 23/2020_ art. 18   | Circolare n. 59 del 16.05.2020<br>Circolare n. 64 del 28.05.2020  |
| D.L. n. 34/2020_ artt. 126 e 127   | Circolare n. 64 del 28.05.2020  |

**1. ART. 61, C. 2, DEL D.L. N. 18/2020 E SS.MM.II.\_ SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI E PROROGA DELLA RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI**

**Beneficiari della sospensione** -> art. 61, comma 2- esclusa lett. b) di cui al punto 2. della presente nota- del D.L. n. 18/2020:

- imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;



- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

**Scadenza legale di adempimento e versamento** -> art. 61, comma 1, del D.L. n. 18/2020:

dal 2 marzo al 30 aprile 2020.

**Ripresa adempimenti e versamenti**, comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori -> art. 127, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L. n. 34/2020 (che modifica l'art. 61, comma 4, del D.L. n. 18/2020):

in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la suddetta data. Non è prevista alcuna applicazione di sanzioni e interessi.

## **2. ART. 61, C. 5, DEL D.L. N. 18/2020 E SS.MM.II. \_ SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI E PROROGA DELLA RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI**

**Beneficiari della sospensione** -> art. 61, comma 2, lett. b), del D.L. n. 18/2020:

federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.

**Scadenza legale di adempimento e versamento** -> art. 127, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L. n. 34/2020:

dal 2 marzo al 30 giugno 2020.

**Ripresa adempimenti e versamenti**, comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori -> art. 127, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L. n. 34/2020:

in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la suddetta data. Non è prevista alcuna applicazione di sanzioni e interessi.



### **3. ART. 61 DEL D.L. N. 18/2020 E SS.MM.II.\_ SOGGETTI INTERESSATI ALLA SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA**

La sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, in scadenza tra il 2 marzo e il 30 aprile (o il 30 giugno per gli operatori dello sport), viene applicata in favore dei soggetti regolarmente iscritti alle diverse Gestioni ed operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale.

Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- i datori di lavoro privati;
- i committenti obbligati alla Gestione separata.

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall'Istituto, alle note di rettifica, nonché agli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza le cui scadenze ricadano nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (e dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020 per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).

La sospensione trova applicazione anche con riferimento alla decadenza prevista per le integrazioni salariali (art. 7, comma 3, del D.L.gs. n. 148/2015), in caso di scadenza del relativo termine nel periodo di sospensione.

Non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Infine, entro le medesime decorrenze previste per la ripresa dei versamenti sospesi, dovranno essere versate, in unica soluzione, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

### **4. ART. 78, C. 2-QUINQUESDECIES, DEL D.L. N. 18/2020 E SS.MM.II.\_ SOGGETTI INTERESSATI ALLA SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA**

**Beneficiari della sospensione** -> art. 78, comma 2-quinquesdecies, del D.L. n. 18/2020: imprese del settore florovivaistico, individuate nell'All.to n. 1 della Circolare Inps in esame.

**Scadenza legale di adempimento e versamento** -> art. 78, comma 2-quinquesdecies, del D.L. n. 18/2020:  
dal 30 aprile al 15 luglio 2020.

**Ripresa adempimenti e versamenti**, -> art. 78, comma 2-quinquesdecies, del D.L. n. 18/2020:

in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la suddetta data. Non è prevista alcuna applicazione di sanzioni e interessi.

La sospensione trova applicazione anche con riferimento alla decadenza prevista per le integrazioni salariali (art. 7, comma 3, del D.L.gs. n. 148/2015), in caso di scadenza del relativo termine nel periodo di sospensione.

Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

Anche le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione, dovranno essere versate entro il 31 luglio 2020 in unica soluzione.

### **5. MODALITÀ DI SOSPENSIONE**

#### **5.1. Aziende con dipendenti**

Nel richiamare integralmente le disposizioni amministrative emanate con le circolari n. 52/2020 e n. 59/2020, l'Inps ricorda che - in sede di conversione del D.L. n. 18/2020 - è stata ampliata la platea dei destinatari delle sospensioni, ricomprendendo tra questi gli "esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite" e le "imprese del settore florovivaistico".



Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le predette aziende inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i codici sotto riportati:

- esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite: **codice N967**, per i periodi di paga febbraio e marzo 2020.

Qualora le aziende abbiano già provveduto all'invio dei flussi Uniemens relativi ai mesi di febbraio e marzo 2020, senza codice di sospensione previsto, le stesse dovranno provvedere entro 15 giorni all'invio dei flussi di variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del "tipo regolarizzazione".

- imprese del settore florovivaistico: **codice N973**, per i periodi di paga aprile e maggio 2020.

L'importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti.

#### **5.1.1. Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria**

Qualora il datore di lavoro debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all'articolo 2120 c.c., durante il periodo di sospensione, ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti "a debito" nella denuncia contributiva. Non assumono, invece, rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.

#### **5.1.2. Quote a carico dei lavoratori**

Tenuto conto del progressivo aggravamento della situazione epidemiologica, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota del 20 marzo scorso, ha chiarito che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali - introdotti dalle diverse norme emergenziali e disciplinate dall'Inps con le circolari n. 37/2020, n.52/2020 e n. 59/2020 - comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, anche se trattenuta.

Resta fermo l'obbligo di riversamento all'Istituto nelle modalità e tempistiche descritte nei paragrafi precedenti.

In caso di atti di accertamento di violazione ai sensi dell'articolo 2, comma1-bis, del D.L. n. 463/1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) notificati prima dell'inizio dell'emergenza, nella sospensione è ricompreso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, qualora tale termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle norme emergenziali (artt. 5 e 8, comma 1, lett. b), del D.L. n. 9/2020, artt. 61, commi 2 e 5, e 62, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e art. 18, commi 2, 4 e 5, del D.L. n.23/2020).

Il termine di tre mesi assegnato con l'atto di accertamento già notificato riprenderà a decorrere alla cessazione del periodo di sospensione.

#### **5.2. Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata**

Per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2020, in relazione ai committenti in questione, l'Istituto fornisce ulteriori indicazioni ad integrazione delle specifiche riportate nella circolare n. 59 del 16.05.2020.

Nell'elemento <**CodCalamita**> di <**Collaboratore**>, i committenti dovranno inserire nel flusso Uniemens, riferito ai periodi di sospensione, i valori sotto riportati:

- esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite: **valore 25**, in relazione ai compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020.

Le aziende committenti che abbiano già provveduto all'invio del flusso Uniemens relativo ai mesi in esame, senza avere indicato il codice calamità, provvederanno entro 15 giorni dalla pubblicazione della circolare in esame (entro il 12.06.2020) alla modifica dei flussi Uniemens.

- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche: **valore 26**, in relazione ai compensi erogati nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020;

- imprese del settore florovivaistico: **valore 31**, in relazione ai compensi erogati nei mesi di aprile e maggio 2020.

#### **6. ART. 5 DEL D.L. N. 9/2020\_ PROROGA DELLA DATA DI RIPRESA DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI SOSPESI**

**Beneficiari della sospensione:** comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020.

**Scadenza legale di adempimento e versamento** -> art. 5, del D.L. n. 9/2020:  
dal 23 febbraio al 30 aprile 2020.

**Ripresa adempimenti e versamenti** -> art. 126, comma 3, del D.L. n. 34/2020:  
in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la suddetta data. Non è prevista alcuna applicazione di sanzioni e interessi.

#### **7. ART. 62, C. 2, DEL D.L. N. 18/2020 E SS.MM.II.\_ PROROGA DELLA DATA DI RIPRESA DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI SOSPESI**

**Beneficiari della sospensione** -> art. 62, comma 2, del D.L. n. 18/2020: soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

**Scadenza legale di adempimento e versamento** -> art. 62, comma 2, del D.L. n. 18/2020:  
dal 8 marzo al 31 marzo 2020.

**Ripresa adempimenti e versamenti** -> art. 127, comma 1, lett. b) del D.L. n. 34/2020:  
in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la suddetta data. Non è prevista alcuna applicazione di sanzioni e interessi.

#### **8. ART. 18, C. DA 1 A 5, DEL D.L. N. 23/2020 E SS.MM.II.\_ PROROGA DELLA DATA DI RIPRESA DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI SOSPESI**

**Beneficiari della sospensione** -> art. 18, commi 1 e 3, del D.L. n. 23/2020:

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione sopra richiamati che abbiano intrapreso la relativa attività in data successiva al 31 marzo 2019 e, altresì, per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Scadenza legale di adempimento e versamento** -> art. 18, commi 2 e 4, del D.L. n. 23/2020:

aprile e maggio 2020.

**Ripresa adempimenti e versamenti** -> art. 126, comma 1, del D.L. n. 34/2020:

in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la suddetta data. Non è prevista alcuna applicazione di sanzioni e interessi.

Le istruzioni inerenti ai versamenti della contribuzione sospesa saranno fornite con successivo messaggio.

Per maggiori approfondimenti, anche in merito alla proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (di cui all'art. 154 del D.L. n. 34/2020) e alla sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (di cui all'art. 37 del D.L. n. 34/2020), si rinvia alla circolare n. 64 del 28.05.2020.

Il Responsabile  
f.to Dott. Marco Abatecola

All.to n. 1\_ [Codici Ateco florovivaismo](#)

Rif: [Circolare Inps n. 64 del 28.05.2020](#)

Com. prot n. 0003732 del 1.06.2020

Com. prot n. 0003303 del 18.05.2020

Com. prot n. 0002434 del 14.04.2020

Com. prot n. 0002207 del 13.03.2020

[Messaggio n. 2162 del 25.05.2020](#)

[Circolare Inps n. 59 del 16.05.2020](#)

[Circolare Inps n. 52 del 9.04.2020](#)

[Circolare Inps n. 37 del 12.03.2020](#)



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA